

XIX.

TORNATA DEL 2 MARZO 1874

Presidenza del Vice-Presidente SERRA F. M.

SOMMARIO — *Sunto di petizione — Congedi — Relazione sui titoli del nuovo Senatore marchese G. Ricci — Giuramento dei Senatori Pica e G. Ricci — Votazione a squittinio segreto di sei progetti di legge approvati nelle sedute antecedenti — Discussione del progetto di legge forestale — Discorso del Senatore Di Giovanni contro il progetto — Risposta del Senatore Lampertico, Relatore — Risultato della votazione.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

È presente il Ministro d' Agricoltura, Industria e Commercio e più tardi intervengono il Presidente del Consiglio ed il Ministro dell'Interno.

Il Senatore, *Segretario*, MANZONI dà lettura del processo verbale della tornata precedente il quale viene approvato.

Atti diversi.

Lo stesso Senatore, *Segretario*, MANZONI dà lettura del seguente sunto di petizione:

« N. 9. Domenico Dell'Uva, Segretario di Reale Procura di Tribunale, domanda che gli sia accordata una pensione a cui allega avere diritto. »

(*Petizione mancante dell'autenticità della firma.*)

I Senatori Cittadella, Cialdini, Ginori-Lisci, Serra Francesco, Sagarriga-Visconti, Roncalli, Araldi-Erizzo, Gozzadini, Lunati, Balbi-Senarega, Serra Domenico e Medici, domandano un congedo di un mese per motivi di salute; i Senatori Pernati, Linati e Cusa di un mese, il Senatore Michiel di 10 giorni, e i Senatori

Menabrea e Martinengo di otto giorni, per motivi di famiglia; e il Senatore Costamezzana di otto giorni per motivi di pubblico servizio, che viene loro dal Senato accordato.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Cavalli per la Relazione sopra i titoli del nuovo Senatore marchese Giovanni Ricci.

Senatore CAVALLI. Signori,

Con Reale Decreto del 23 dicembre ultimo scorso il marchese Giovanni Ricci veniva nominato Senatore del Regno.

Dai documenti prodotti, emerge comprovato che lo stesso marchese Ricci fu chiamato all'onore della Deputazione alla Camera elettiva per cinque consecutive legislature a soddisfazione di quanto si richiede dalla categoria 3^a, art. 33 dello Statuto, alla quale si riferisce il decreto di sua nomina, circostanza questa che conferma ad un tempo avere il medesimo superata l'età prescritta dallo Statuto stesso per far parte di questo alto Consesso.

È noto inoltre che il marchese Ricci trovasi altresì contemplato nella categoria 5^a per essere stato Ministro della Marina.

Ondè la vostra Commissione unanime mi affida l'onorevole incarico di proporvi di voler pronunciare la sua ammissione a Senatore del Regno.

PRESIDENTE. Chi approva le conclusioni della Commissione esaminatrice dei titoli dei nuovi Senatori, per l'ammissione a Senatore del Regno del marchese Giovanni Ricci, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Giuramento dei Senatori Pica e Ricci.

Essendo presenti nelle sale del Senato i Senatori Pica e Ricci, prego i Senatori Imbriani e Pepoli Carlo a voler introdurre nell'aula il Senatore Pica per la prestazione del giuramento.

(In rodoto nell'aula, il Senatore Pica pres'a giuramento nella consueta formola.)

PRESIDENTE. Do atto al Senatore Pica del pre-stato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno, ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

Essendo pure presente nelle sale del Senato il nuovo Senatore marchese Giovanni Ricci, prego i signori Senatori Sauli e Cerruti a volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Introdotta nell'aula il nuovo Senatore marchese Giovanni Ricci, presta giuramento nella consueta formola.)

PRESIDENTE. Do atto al Senatore Ricci del pre-stato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno, ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

Votazione di sei progetti di legge.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a squittinio segreto dei seguenti progetti di legge:

Modificazioni alla legge sull'ordinamento giudiziario;

Stipendi ed assegnamenti fissi agli ufficiali, alla truppa ed agli impiegati dipendenti dalla Amministrazione della Guerra;

Estensione del limite di cinque anni al rilascio delle delegazioni in pagamento dei debiti di alcuni enti morali verso lo Stato;

Modificazioni alla legge 25 giugno 1865 sui diritti degli autori delle opere dell'ingegno;

Affrancamento dei diritti d'uso sui beni demaniali dichiarati inalienabili;

Conversione in rendita consolidata 5 0/0 dei debiti pubblici redimibili.

Si procede ora all'appello nominale, avvertendo che si lasceranno aperte le urne fino al termine della seduta a comodo dei signori Senatori che sopravverranno.

Il Senatore, *Segretario*, TABARRINI fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Il risultato della votazione sarà annunciato alla fine della seduta.

Discussione del progetto di legge forestale.

(V. *Atti del Senato N. 5.*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge forestale.

Prego gli onorevoli membri della Commissione a prendere i loro posti.

Interrogo l'onorevole signor Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio se accetta le modificazioni introdotte nel progetto dalla Commissione, ovvero se intende che la discussione si apra sul progetto ministeriale.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Accetto che si discuta il progetto della Commissione, però con qualche riserva.

Senatore SANSEVERINO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SANSEVERINO. Da vari giorni furono distribuiti i progetti di legge riguardanti la materia forestale fra cui questo ch'è alquanto lungo: io proporrei quindi che per risparmio di tempo se ne omettesse la lettura, e si aprisse subito la discussione generale.

PRESIDENTE. Osservo all'onorevole Senatore Sanseverino che vi sono molti Senatori arrivati appena questa mattina, e che ve ne hanno due i quali appena quest'oggi hanno prestato giuramento. Quindi nulla di più regolare che si legga il testo della legge, anche perchè non abbiamo tanti lavori d'urgenza che possano giustificare questa economia di tempo.

Si darà perciò lettura del progetto di legge. Il Senatore, *Segretario*, MANZONI legge:

TITOLO I. — *Disposizioni generali.*

« Art. 1. I boschi e terreni a bosco, salvo le limitazioni portate dalla presente legge, sono amministrati e goduti come qualunque altra proprietà.

» Art. 2. Sono sottoposte alle disposizioni della presente legge i terreni, la specie e situazione dei quali è tale, che il loro disboscamento o dissodamento per scoscendimenti, smottamenti,

interramenti, frane e valanghe possa disordinare il corso delle acque, alterare la consistenza, o deteriorare le condizioni del territorio adiacente o circostante.

» S'intenderanno esclusi dalle disposizioni della presente legge i terreni a viti, olivi od altre piante arboree fruttifere.

» Le disposizioni della presente legge potranno essere applicate in via contrattuale su quei terreni al rimboscamento dei quali provvegga il Governo, isolatamente o in concorso con Provincie e Comuni.

» Art. 3. In ogni provincia ove occorra, è costituito un Comitato forestale, il quale procederà, valendosi de'catasti, processi di verifica, disegni ed altri documenti e notizie di cui l'Amministrazione possa disporre, alla compilazione degli elenchi dei terreni indicati nell'art. 2, e curerà l'esecuzione di quant'altro viene ad esso demandato dalla presente legge. Esso sarà composto dal Prefetto della Provincia, presidente, da un'Ispettore forestale, da un Ingegnere da nominarsi dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio fra quelli che trovansi allo stipendio dello Stato, da due individui eletti dal Consiglio provinciale.

» In ogni Comune un Consigliere comunale, eletto dal rispettivo Consiglio, prenderà parte, con voto deliberativo, ai lavori per i terreni del Comune che rappresenta.

» Con Decreto Reale, da emanarsi in seguito ad avviso del Consiglio di Stato, saranno fissate le norme ed i modi per procedere alla compilazione dello elenco di cui sopra, e i termini per la presentazione e discussione dei reclami.

» Gli elenchi dovranno essere compilati entro tre anni dalla pubblicazione della legge.

» Art. 4. Nei terreni dei privati indicati all'articolo 2, ed in quelli che sono destinati ad essere imboschiti è vietato ogni dissodamento; il taglio dei boschi d'alto fusto e l'esercizio del pascolo sono sottoposti alla licenza dell'Amministrazione forestale, a meno che per i poderi sopra i 100 ettari non sia stato concordato un piano di economia fra il proprietario e l'Amministrazione forestale, ed approvato dal Comitato forestale provinciale, salvi del resto per i boschi cedui e per i poderi per cui non si sia concordato il piano di economia e i regolamenti di cui all'articolo 21.

» Potrà però essere accordato il permesso di

coltivarli, nel caso che il proprietario provvegga ai mezzi opportuni per impedire danni, ed essi siano riconosciuti efficaci dall'Amministrazione forestale.

» Potrà del pari, ove non siavi danno manifesto, essere permessa la coltivazione di cereali e tuberi alimentari, nei casi in cui le condizioni speciali delle popolazioni ivi abitanti rendessero ciò necessario.

» I terreni dei corpi morali saranno regolati da piani di economia compilati dall'agente forestale, di concerto con i rappresentanti del corpo stesso ed approvati dal Comitato forestale provinciale, sentita la Deputazione provinciale.

» Art. 5. Le parti interessate potranno chiedere la revisione dello elenco dei terreni sottoposti alle disposizioni della presente legge.

» Questa revisione sarà eseguita con le stesse formalità, che saranno prescritte per la compilazione degli elenchi di cui tratta l'art. 3.

» Qua'ora, sia per parte dell'Amministrazione forestale, che per parte dei Comuni, di altre Autorità, ed anche di privati si notificasse l'esistenza di terre, che trovansi nelle condizioni previste dall'art. 2, e non sieno comprese nell'elenco relativo, dovrà procedersi all'accertamento e quindi ai provvedimenti necessari, con le norme che saranno fissate col Regio Decreto di cui all'art. 3. »

TITOLO II. — *Diritti di uso.*

« Art. 6. Niun diritto di uso collettivo o perpetuo, eccedente i termini dell'art 521 del Codice civile, potrà essere concesso sui terreni boschivi.

» Art. 7. Nell'anno dalla pubblicazione della presente legge, tutti coloro che pretenderanno di avere diritti di uso dovranno farne la dichiarazione, corredata dei titoli giustificativi, sotto pena di decadenza, all'ufficio di Prefettura della Provincia.

» Art. 8. Il Prefetto, intesa la parte interessata, la Ispezione forestale e la Deputazione provinciale, dichiara con apposito Decreto, l'esistenza o la inesistenza dello invocato diritto, e, nell'affermativa, ne definisce la natura ed i limiti.

» Siffatto Decreto dovrà essere emanato fra sei mesi dalla presentazione dei documenti o testimoniali.

» Art. 9. Le contestazioni, che in seguito ai Decreti prefettizi, potranno elevarsi sulla esistenza, natura ed estensione degli invocati diritti, saranno di competenza dell'Autorità giudiziaria.

» L'azione dovrà essere promossa, sotto pena di decadenza, fra sei mesi dalla data della comunicazione del Decreto suddetto.

» Art. 10. Lo Stato, salve del resto le disposizioni speciali pei boschi demaniali dichiarati inalienabili colla legge 20 giugno 1871, i Comuni ed altri corpi morali ed i privati possono affrancare i loro boschi o terre salde da qualsiasi diritto d'uso.

» Ove altrimenti non provvedessero le parti interessate con patti speciali, l'affrancazione si farà mediante la cessione in proprietà agli utenti di una parte del bosco o terre salde gravate da diritto di uso, aventi un valore uguale a quello che si giudichi competere al diritto d'uso, che rimane abolito, o mediante un compenso in denaro.

» Nel caso che l'esercizio del pascolo e delle altre servitù d'uso sia riconosciuto indispensabile all'esistenza di una popolazione, il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio potrà, intesi il Consiglio comunale ed il Comitato forestale, sospendere il diritto di affrancamento di cui sopra, limitandone però, quanto al luogo, e regolandone l'esercizio.

» Art. 11. Le domande per l'affrancamento saranno fatte al Prefetto, il quale, quando non riesca ad una conciliazione fra le parti interessate, farà procedere ad una perizia per determinare il valore dei diritti aboliti e della corrispondente parte del bosco o del terreno saldo da assegnarsi in corrispettivo dei medesimi agli utenti, e quindi dichiara il bosco affrancato dalla servitù e fissa il compenso.

» Le contestazioni intorno allo ammontare del compenso stabilito col Decreto del Prefetto, sono definite dall'autorità giudiziaria. »

TITOLO III. — *Rimboschimenti.*

« Art. 12. Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio procurerà, sia direttamente, sia col concorso e di accordo con le Provincie ed i Comuni, il rimboschimento dei terreni che trovansi nelle condizioni indicate dall'art. 1

della presente legge. A tale effetto può procedere ad espropriazione per causa di pubblica utilità, nei modi prescritti dalla legge.

» La dichiarazione di pubblica utilità, avrà luogo, nei singoli casi, con apposito Decreto Reale, previo parere del Consiglio di Agricoltura e del Consiglio di Stato.

» Avrà peraltro il proprietario il diritto di ricoltivare a bosco la proprietà che si vuole espropriare, nei modi e termini stabiliti dall'Amministrazione forestale, purchè ne faccia dichiarazione prima del cominciamento dei lavori ed incominci i lavori stessi nel termine di mesi sei.

» L'Amministrazione forestale avrà il diritto di comprare, senza esservi autorizzata da apposita legge, terreni nudi allo scopo di rimboschirli.

» Art. 13. La Deputazione provinciale, oltre la facoltà concessale dall'art. 113 della legge del 20 marzo 1865, Allegato A, può rendere obbligatorio, previo avviso, o sulla proposta del Comitato forestale, il rimboschimento dei terreni comunali, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2, e salve le speciali disposizioni della legge per la vendita dei beni comunali incolti coll'obbligo di rimboschimento.

» Art. 14. La Direzione delle opere di rimboschimento fatte a carico cumulativo del Governo, delle Provincie e dei Comuni è affidata ai Comitati forestali.

» Un apposito capitolo nel Bilancio del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, provvederà alle spese di cui nel presente Titolo. »

TITOLO IV. — *Disposizioni penali e di polizia.*

« Art. 15. Il proprietario il quale dissoderà, disboscherà, ovvero continuerà a coltivare uno dei terreni indicati nello articolo 1, o non eseguirà le opere di cui all'articolo 3, sarà condannato ad una multa di L. 250 a 1000 per ogni ettaro di terreno dissodato, disboscato o coltivato, ed a rendere salda e boscosa la terra stessa entro il termine di 18 mesi dalla data della sentenza.

» Se la estensione del terreno dissodato, disboscato o ricoltivato sarà minore di un ettaro, la multa potrà applicarsi in proporzione, ma non mai discendere al di sotto di lire cinquantana.

» Art. 16. Se entro dieciotto mesi dalla condanna il terreno di cui sopra non si sarà efficacemente disposto al rinsaldamento od imboscamento di cui al predetto articolo 2, il Prefetto della Provincia ordinerà all'agente forestale una perizia dei lavori occorrenti all'uopo e la farà quindi notificare al contravventore, il quale, entro un mese dalla data della notificazione, dovrà fare il deposito presso la Segreteria della Prefettura della somma corrispondente alla spesa prevista, e quindi, lo stesso Prefetto farà direttamente eseguire i lavori; terminati i quali, richiamerà il contravventore al pagamento di ogni maggiore spesa che fosse risultata necessaria.

» Non effettuandosi il deposito, e quando riesca insufficiente, la somma dovuta sarà riscossa con le norme stabilite per la esazione delle contribuzioni dirette.

» Art. 17. I privati proprietari, i quali nei boschi indicati all'articolo 2 procederanno a tagli senza licenza o contrariamente al piano di economia, saranno puniti con una multa eguale al decuplo del danno commesso, salvo del resto il procedere in conformità ai Regolamenti di cui all'art. 21.

» La pena non sarà inferiore al quadruplo se trattasi di alberi marchiati col martello dell'Amministrazione forestale, e se il reato sia stato commesso in tempo di notte.

» Art. 18. I privati proprietari, i quali nelle terre soggette a vincolo esercitassero il pascolo senza licenza, o non conforme al piano di economia, incorreranno nella multa dal quadruplo al decuplo del danno.

» Gli amministratori dei corpi morali incorreranno personalmente nella massima multa, ove si rendessero colpevoli delle infrazioni previste negli articoli precedenti, senza deroga alle pene nelle quali fossero incorsi ove avessero commesso il reato a proprio profitto.

» Art. 19. Ove le infrazioni accennate dagli articoli 14, 16 e 17, venissero commesse da persone estranee, saranno punite non solo con le multe minacciate dai detti articoli, ma altresì con le pene corporali inflitte dalle leggi penali generali, ove costituiscano un reato dalle medesime previsto.

» La multa per i reati previsti dall'articolo 14, non sarà inferiore alla metà del massimo, e per gli altri reati non sarà inferiore al quadruplo del danno, se trattasi di aggiudicatari di taglio,

di fittaiuoli di pascoli e generalmente di persone che abbiano diritto di fermarsi nei boschi.

» La multa non sarà inferiore al sestuplo, se il danno avrà avuto luogo nei vivai e semenzai della Amministrazione forestale.

» Art. 20. Nei reati forestali la valutazione del danno sarà fatta dagli Agenti forestali, con le norme da stabilirsi in seguito al parere del Consiglio di Agricoltura e del Consiglio di Stato.

» Potranno le parti interessate opporsi alla valutazione fatta dagli Agenti forestali innanzi ai Magistrati.

» Oltre le pene di cui nei precedenti articoli, le sentenze di condanna ordineranno il risarcimento dei danni a favore del proprietario.

» Art. 21. Ove i reati di cui nella presente legge, o per la loro natura, o per le circostanze che li accompagnano, o per i loro effetti ricadessero sotto le disposizioni delle leggi penali generali e fossero da queste più gravemente puniti, sarà inflitta la pena dalle medesime minacciata, ma non potrà mai essere applicata nel minimo del grado, salvo sempre la disposizione dell'art. 18.

» Art. 22. Il Comitato forestale proporrà in ogni Provincia le disposizioni di polizia forestale e particolarmente in ordine all'art. 4 e 18 della presente legge.

» L'analogo regolamento sarà approvato dal Consiglio provinciale e reso esecutivo dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, il quale, inteso il Consiglio di Agricoltura ed il Consiglio di Stato, potrà annullarne le parti riconosciute contrarie ai fini ed alle disposizioni della presente legge, ed alle leggi e regolamenti generali.»

TITOLO V. — Amministrazione forestale.

» Art. 23. Le spese pel mantenimento degli Ufficiali forestali sono a carico dello Stato. Quelle del personale di custodia sono a carico delle Provincie. L'ammontare degli stipendi ed numero delle guardie sono fissate dal Consiglio provinciale.

» Art. 24. Le Guardie forestali sono parificate alle Guardie doganali per gli effetti dell'articolo 18 della legge del 13 maggio 1862.

» Art. 25. Gli agenti forestali sono agenti di polizia giudiziaria, a termine del Codice di procedura penale, ed agenti di pubblica sicurezza, a termine della rispettiva legge.»

TITOLO VI. — *Disposizioni transitorie.*

« Art. 26. Le spese per la compilazione degli elenchi delle terre indicate nell'art. 1 della presente legge, sono anticipate dallo Stato, al quale ne sarà fatto rimborso dalle rispettive Provincie, nella misura di ciò che sarà speso nel territorio di ciascuna di esse. Saranno a carico dei proprietari interessati quelle delle revisioni chieste. a termini del 1° alinea dell'art. 4.

» Art. 27. In fino a tanto che non siano compilati gli elenchi delle terre indicate nell'art. 1° resteranno esecutive le attuali leggi forestali.

» Art. 28. Appena definitivamente approvati per una Provincia, per un circondario o distretto gli elenchi delle terre indicate nell'art. 2, il Prefetto ne darà notificazione con apposito Decreto a tutti i Comuni e ne disporrà l'inserzione nel giornale per gli avvisi giudiziari ed amministrativi della Provincia.

» Nel decimoquinto giorno dopo siffatta pubblicazione diviene obbligatoria la presente legge, e cesserà di aver vigore ogni altra disposizione ad essa contraria. »

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

La parola è al Senatore Di Giovanni.

Senatore DI GIOVANNI. Signori Senatori: parlando dell'utilità delle leggi forestali, ciascuno ha potuto osservare che si adopera un metodo poco esatto, direi anzi ingannevole per dimostrarla. Tutte le discussioni infatti si aggirano nel provare o negare i benefizi, che arrecano i boschi; come se, ammessi pure cotesti benefizi, sieno reali o immaginari, non possa avvenire il caso, che una legge forestale si renda perniciosissima a quei medesimi interessi che essa mira a tutelare.

Il sistema protettore dei boschi impone tanti, e sì enormi sacrifici al paese, che non è lecito parlare di utilità finchè non siano bilanciati i beni ed i mali, che ne sono la conseguenza. Che val quindi ricordare tutti i miracoli che generalmente si attribuiscono ai boschi, se per ottenerli sarà forza convertire in foresta gran parte della superficie del paese, e se per conseguenza inevitabile di questo fatto la popolazione dovrà esserne impoverita e stremata?

Son già tredici anni che assistiamo ad una lotta continua di pregiudizi, d'opinioni, d'in-

teressi ogni volta che si è trattato di modificare, di unificare, di estendere le leggi diverse, che imperano su questa materia. Eppure, per quel ch'io sappia, non si è mai pensato di dimostrare l'utilità pubblica, che si promette, con l'unico mezzo opportuno a metterla in chiaro, cioè con un corredo di studi comparativi fra' beni che procura la legge, e i mali che ne sono inseparabili.

Si dirà forse che sia cosa sommamente difficile prevedere e misurare tutti gli effetti economici, derivanti dall'applicazione di una legge forestale. Ma allora deve ragionevolmente sorprendere che si parli con tanta asseveranza di utile pubblico nel difetto non solo di nozioni sicure e precise, ma anche d'informazioni approssimative, e sommarie intorno gli elementi dai quali potrebbe apparire la supposta utilità. Notate infatti, o Signori! Un elemento così essenziale, qual'è quello della superficie da vincolarsi, un elemento, che si potrebbe a dati sicuri conoscere con precedenza, e che avrebbe cotanto peso nel calcolo dell'utilità, niuno si è dato la briga di ricercarlo; di modochè, standosi ai progetti di legge presentati sinora, si potrebbe soltanto conoscere quanta superficie d'Italia dovrà rimanere nello stato selvaggio, dopo che Commissioni isolate, senza relazioni fra loro, e senza mezzi di potere abbracciare il complesso di un'operazione, estesa a tutto il territorio dello Stato, avrebbero con criteri incertissimi, e quasi arbitrari sottoposto al vincolo i terreni imboscabili di ogni provincia, e sottratto i medesimi alla produzione.

Ora, se vi sono di coloro i quali, riposando sulla fede dei vantaggi, che derivano in genere dall'imboscamento, possono contentarsi di apprendere per semplice intuizione i benefizi delle leggi forestali; non è lecito altrettanto agli uomini di Stato e ai legislatori, i quali, finchè rimangano incerti, come lo sono senza alcun dubbio, i danni e i vantaggi, non possono nè debbono osare di porre il paese nella necessità di affrontare una incognita spaventevole. Imperciocchè i boschi non hanno altro nemico se non l'agricoltura, e quanto avanzano gli uni sarà forza che indietreggi l'altra; di guisa che se questa dovesse cedere o perder terreno, chi non vedè quanto fatali dovrebbero esserne le conseguenze sulla produzione, sulle industrie, sulla popolazione, e sulla prosperità generale? Mosso da sì gravi ragioni, le riflessioni, che

mi propongo sottoporre al Senato, avran per oggetto di porre in sodo da un lato i vantaggi, sperabili dai boschi mantenuti, estesi, e protetti conforme alle viste, ed alle esigenze dei forestali, e dall'altro le conseguenze e gli aggravii, cui deve soggiacere il paese per mettersi in istato di conseguirli.

Dal paragone degli uni con gli altri potrà soltanto formarsi il concetto dell'utilità pubblica, che è lo scopo delle leggi forestali, e l'unica ragione della pretesa loro necessità.

La misura dell'utile, che la società può ricavare da una legge forestale, varia necessariamente secondo che si allarga o restringe la sfera, su cui esercitano i boschi la loro influenza benefica, e secondo la maggiore o minore efficacia dei medesimi a prevenire o mitigare i mali, che vogliono evitarsi.

Ora, fra' tanti vantaggi, attribuiti una volta alla conservazione dei boschi, quelli che consistevano nella influenza loro sullo stato climatologico, e meteorologico di un paese, e gli altri, che risultavano dall'ovviarsi alla penuria delle produzioni forestali, che servono ai bisogni della vita, e dell'industria, hanno perduto, grazie ai progressi delle scienze fisiche ed economiche, qualsivoglia importanza.

Se si parla dei fenomeni atmosferici, le influenze dei boschi o non esistono, o sono altrettanti problemi per la scienza, e finchè questi non siano risolti, sarebbe disdetto ad uomini di Stato il prender partito per un'opinione piuttosto che per un'altra, ovvero attenersi alla autorità di un nome illustre, anzichè a quella di un altro. Sian pure quali si vogliano le convinzioni individuali, è certo che una legge fondata sopra semplici ipotesi non si comprende, e che la soluzione di ardui e complicati problemi scientifici, mal si farebbe dipendere dai voti di un Parlamento.

Quanto poi alle produzioni forestali, le ragioni sono ancora più forti. Qui non si tratta nè di dubbi, nè di opinioni, ma di errori formalmente condannati dalla scienza economica. È un errore infatti l'inconcepibile timore, che senza protezione possano mancare le produzioni più indispensabili alla vita, ed alla sussistenza degli uomini; un errore, che l'interesse privato possa mai trovarsi in contrasto con l'interesse pubblico nelle industrie produttrici; un errore, che l'ingerenza governativa

giovi più della libertà per favorire lo sviluppo delle industrie medesime.

Seguendo dunque le orme dell'onorevole signor Ministro, come del di lui predecessore, io non metterò in conto dei vantaggi, sperabili dalla legge, quelli che si riferiscono alla meteorologia ed alla produzione; contentandomi di osservare che, tolte di mezzo queste due fonti di utilità, la quistione forestale si riduce a minori proporzioni, rimanendo circoscritta all'azione, che esercitano i boschi sulle acque superficiali, e su tutto ciò, che si è voluto comprendere sotto la denominazione generica di *consistenza territoriale*.

Parlando delle acque, io sono ben lieto che l'onorevole signor Ministro, anche da questo lato, abbia contribuito a semplificare i punti della controversia. Mentre è una illusione comune a moltissimi, che i boschi abbiano l'efficacia d'impedire le inondazioni, egli nella esposizione preliminare al suo disegno di legge ha confessato con una sincerità, di cui bisogna sapergli grado, che coi boschi non sarebbero certamente evitate le inondazioni, ma soltanto diminuita la portata di esse, e scemati in proporzione i danni, che ne sono la conseguenza.

Egli è appunto con la idea di trovare nei fatti la conferma di questa opinione, che fra gli allegati al progetto di legge è aggiunto un quadro, col quale s'intendrebbe mostrare come nel corso di molti secoli, supposto che siano avvenuti successivi diboscamenti nel bacino tributario del Po, le piene del fiume siano andate crescendo di numero, ed aumentando di elevazione.

Ora, non fa mestieri di uno sforzo di critica per vedere come un tal quadro, destinato a produrre una profonda impressione, non abbia in alcuna guisa l'importanza, che sembra vo-
lerglisi attribuire.

In primo luogo, atteso il difetto assoluto di osservazioni meteorologiche, si ricercherebbe invano in questo quadro il dato più essenziale, qual sarebbe quello delle cause immediate, produttrici delle inondazioni; di guisachè non è possibile affermare se le piene siano avvenute per la mancanza dei boschi, ovvero per effetto di straordinarie perturbazioni dell'atmosfera.

In secondo luogo, supposto e non ammesso che le condizioni meteorologiche debbano equilibrarsi da un secolo all'altro; e che quindi la differenza nel numero delle piene dipenda

esclusivamente dalla presenza o dal difetto dei boschi, chi può garantire che le inondazioni, di cui esistono ricordi, siano state tutte enumerate nel quadro, e quand'anche lo siano state, chi può far fede che siano esse le sole, avvenute in ciascuno dei secoli fra' quali si è istituito il confronto?

Senza far torto alla diligenza dei compilatori, basta un colpo d'occhio per accorgersi, che vi sono inondazioni, ed anche troppo celebri, le quali nondimeno sono sfuggite alla loro attenzione.

Per esempio: il quadro dall'anno 108 prima dell'era volgare passa all'anno 589, dell'era stessa, mentre nel marzo dell'anno 44 avanti Cristo, avvennero le terribili alluvioni, non solo del Po, ma benanche del Tevere, che l'adulazione interpretò come un prodigio del cielo per vendicare la morte di Giulio Cesare. Intorno a quella del Po sono notissimi i versi di Virgilio:

*Proluit insano contorquens vertice silvas
Fluviorum rex Eridanus, camposque per omnes
Cum stabulis armenta tulit...*

Di quella del Tevere chi non ha a mente i versi di Orazio?

*Vidimus flavum Tiberim, retortis
Littore etrusco violenter undis,
Ire dejectum monumenta regis,
Templaque Vestae.*

Similmente è obbliata nel secolo XII, una delle più violenti inondazioni, che ricordi la storia, quando nel 1152 il Po abbandonò l'antico suo letto per aprirsi un nuovo corso presso Ferrara.

Ma non tenendo conto di queste, e forse di altre omissioni, che sono inevitabili in un lavoro di così minute e pazienti ricerche, nulla per fermo ci autorizza a credere, che di ogni piena dei fiumi abbia dovuto necessariamente rimanere il ricordo nella storia, o in documenti sincroni, e quindi è molto più verosimile che sian mancate le memorie, anzichè le alluvioni. Infatti nei secoli VI, VIII, XII, XIII, il quadro registra una sola piena per ogni secolo, e passa in silenzio i secoli VII, IX, X, XI, certo non perchè i fiumi fossero rimasti tranquilli nel loro letto, ma perchè non è pervenuto sino a noi alcun ricordo d'inondazioni. Altrimenti non dovrebbe sembrar cosa veramente strana ed improbabile una siccità di otto secoli?

L'interesse inoltre di tener conto di simili avvenimenti dipende dal grado di civiltà, e dallo sviluppo della popolazione, e della industria agricola di un paese. Ma se il fiume straripa in mezzo al deserto ed alla solitudine, chi se ne accorgerà; ed accorgendosene, avrà la voglia, l'attitudine ed i mezzi di tramandarne ai posteri la ricordanza? Ora, nella serie dei tempi contemplati nel quadro s'incontrano appunto le epoche più oscure e calamitose della nostra storia; quando l'Italia corsa dai barbari, desolata dalle guerre, gemente sotto l'oppressione e l'ignoranza, era stremata di abitatori, e non presentava se non terreni incolti, e ricoperti di selve e di paludi. Ogni paragone quindi tra fatti ricavati da documenti di queste e di altre epoche più fortunate, ognun vede che è evidentemente impossibile.

Che se passiamo ai secoli a noi più vicini, come può spiegarsi che nel XVII le piene furono 14, mentre erano state 21 nel secolo precedente, e tornarono a 20 nel XVIII? Se, come si pretende, i disboscamenti son causa delle inondazioni, bisognerebbe ammettere che negli intervalli fra questi tre secoli le Alpi e gli Appennini fossero stati prima sboscati, poi imboscati, ed indi tornati a disboscare di nuovo.

Parlando poi del presente secolo, è ancor più inesplicabile come nei primi tre quarti del secolo stesso il numero delle piene siasi triplicato a confronto del secolo precedente. Egli è appunto nei principii del secolo XIX che pel contagio delle istituzioni francesi le leggi forestali sono state applicate in Italia. Queste leggi vincolarono indistintamente tutti i boschi, che allora esistevano; in guisa che non può parlarsi di sboscamenti, che abbiano fatto così subitamente, e straordinariamente aumentare il numero delle piene. La sola prova quindi che da tale aumento può ricavarci, quella si è che i boschi siano assolutamente inefficaci a prevenire le inondazioni.

Mentre però coi dati della statistica forestale non si riesce a spiegare la frequenza e l'elevazione delle piene; le osservazioni meteorologiche ci pongono bene in grado di trovarne la vera e l'unica cagione. Sono ancora presenti all'animo di tutti le piene straordinarie, e le devastazioni, avvenute nell'Italia superiore nella primavera, e nell'autunno del 1872. Mentre il doloroso spettacolo di tanti danni, e i pregiudizi, che sempre in tali occasioni risorgono,

facevan proclamare, financo dalla stampa, il bisogno di misure severe per l'imboscamento dei monti; una lettera del Direttore dell'Osservatorio astronomico di Genova, data il 4 novembre dell'anno stesso, pubblicava uno studio comparativo fra le piogge cadute nel mese di ottobre in ognuno dei 40 anni corsi dal 1833 al 1872. Non occorre dire che in questi 40 anni la maggior copia di acqua si ebbe nell'ottobre 1872, avendo raggiunto l'altezza di millimetri 775,93 in 21 giorni di pioggia. Ma la quantità della pioggia dell'ottobre 1872, quantunque superiore a quella degli altri 39 anni, non sarebbe stata per sè medesima una ragione sufficiente delle piene e dei danni, che ne furono la conseguenza. La stessa massa di fluido, osserva sapientemente il Direttore, che, caduta per esempio in sei ore, fertilizza una provincia, rovesciandosi in un'ora sola, basta a desolarla, e a convertirla in una plaude; giacchè le devastazioni dell'acqua dipendono meno dalla sua quantità assoluta, che dal tempo impiegato nello scaricarsi. Ora, nella seconda decade dell'ottobre 1872 piovettero in sette giorni millimetri 479,23 di acqua; quantità quasi uguale a quella che diedero 18 giorni di pioggia nell'ottobre 1853. Nè ciò solamente; poichè il giorno 17 in quattro ore della sera ne caddero millimetri 101,80, e durante la notte se n'ebbero altri millimetri 119,20, di cui 48,30 si rovesciarono in men di un'ora ed un quarto. Vi furono anche degl'istanti in cui all'idrometro dell'Osservatorio si raccolsero due millimetri d'acqua al minuto!

Ecco dunque, Signori, com'è vero che non bisogna ostinarsi a convertire in una quistione di statistica forestale una quistione di meteorologia e di pluviometro, e che quindi sarebbe vano ricercare nel difetto dei boschi le cause delle alluvioni. Infatti non era sola l'Italia a subire nel 1872 quella calamità, perchè contemporaneamente non n'erano immuni per effetto della medesima intemperie la Francia, la Boemia, la Germania: quei paesi insomma che sotto il riguardo forestale vengono sempre proposti come modello alla nostra emulazione. Se la scienza possedesse una serie abbastanza lunga di osservazioni simili a quelle poc'anzi riferite, non è dubbio che le inondazioni apparirebbero manifestamente, come lo sono, un effetto naturale, e inevitabile delle grandi perturbazioni atmosferiche. Ma poichè tali osser-

vazioni mancano, a che mai può valere il solo confronto, istituito sopra dati incompleti e imperfettissimi, fra le diverse piene avvenute in un corso di secoli, nei quali si suppone essere stata l'Italia più o meno coperta di boschi?

Vi son di coloro i quali, facendo precisione di qualunque elemento meteorologico, riposano sulla fede di calcoli ipotetici, secondo i quali essi credono, che una superficie imboscata sarebbe capace di assorbire due terzi o anche quattro quinti di tutta l'acqua che vien giù dal cielo. Per convincersi della fallacia di costesti calcoli, basta considerare che un suolo boscoso, trannechè non vi si riconoscano proprietà misteriose e recondite, non può sottrarre dalla massa di acqua, che naturalmente deve scendere ad ingrossare i torrenti ed i fiumi, se non quella quantità di essa, che si disperde con l'evaporazione, o si esaurisce con l'assorbimento. Ora, tanto la evaporazione, quanto l'assorbimento, hanno un limite insormontabile, dipendente dalle condizioni fisiche del luogo e del tempo, mentre le acque pluviali sono indefinite sì nella quantità, e sì nella intensità, e nella durata. Come dunque può sostenersi in modo assoluto che il bosco assorbe o trattiene due terzi o quattro quinti della pioggia che cade, quando la quantità di questa è variabile, e fra gli spruzzi di una nube passeggera, e i rovesci di un acquazzone durevole si contengono tutte le gradazioni da zero sino al diluvio? Tanto varrebbe l'asserire che il bosco impedisce alla pioggia di cader sopra il suolo, perchè veramente vi sono dei casi, in cui le piante non lasciano venirne una sola goccia in contatto con la terra.

Non si può negare certamente che i boschi favoriscano l'evaporazione, in questo senso che l'acqua di cui sono bagnate le foglie e i rami di una foresta deve necessariamente evaporarsi. Ma non si può negare nemmeno che un albero, dopo essersi caricato di tutta l'acqua, di cui è suscettibile, e la cui quantità varia secondo che sia immobile o scosso dal vento, esso continuando a riceverne, la rende alla terra nella sua integrità, e non più a stille minute, ma riunita in grossi goccioloni, o in forma quasi di piccoli rigagnoli.

No. si può altresì negare che, moltiplicando un bosco le ineguaglianze della superficie, l'acqua ritardata qua e là nello scorrere, dia un tempo maggiore alla terra per assorbirla.

Non si contrasta neppure che quello strato mobile e leggero, formato dal detrito vegetale, e dal fogliame deciduo alla superficie dei boschi, sia atto ad un assorbimento più attivo; quantunque esso stesso sia facilmente asportabile dalle acque, e quantunque la sua prontezza nell'assorbire sia non solo compensata, ma di gran lunga superata dalla difficoltà, con cui il terreno sodo dei boschi è disposto ad imbevversarsi di umore, a paragone di quello lavorato e sciolto per la coltura.

Ma dopo essersi concesso tuttocìò, rimane sempre fuor di dubbio che la differenza fra un suolo imboscato ed un suolo ignudo, può unicamente consistere nella maggiore o minor quantità di fluido evaporato o assorbito, e quindi si dovrà convenire, che come sarebbe falso il dire, che i boschi possano impedire le inondazioni, è falso ugualmente il credere che essi valgano a diminuirne la portata, e a scemare in proporzione i danni, che ne derivano.

Supponiamo in fatti due superficie uguali, ma dotate di una capacità differente di assorbire, rappresentata, a cagion di esempio, nell'una da dieci millimetri di acqua, nell'altra da venti. Supponiamo ancora che cada contemporaneamente sulle medesime un millimetro d'acqua al minuto. È certo che la capacità di assorbire sarà esaurita nella prima dopo 10 minuti, e nella seconda dopo 20. Ma scorsi questi 20 minuti, continuando a cadere sulle due superficie una quantità uguale di acqua, debbono parimenti entrambi riversarla fuori in tutta la sua integrità. Se la piena dunque dovesse cominciare dopo che la terra è saturata di acqua nelle due superficie, è chiaro che vi sarà precedenza di dieci minuti dell'una rispetto all'altra: vi sarà cioè differenza di tempo, non mai di quantità, poichè la massa di acqua assorbita, qualunque essa sia, è una quantità negativa, che non deve mettersi a calcolo, nè per l'una nè per l'altra. L'esattezza matematica di questo ragionamento dimostra quindi ad evidenza che la elevazione delle piene non può in alcun caso dipendere dal diverso grado di evaporazione e di assorbimento, cui il fluido va soggetto, ma unicamente dalla intensità e dalla durata della pioggia, e dalla estensione della superficie su cui si rovescia.

Essendo, per le cose dette, fisicamente impossibile prevenire o anche moderare le alluvioni per mezzo dei boschi, sarebbe per conseguenza

anco impossibile impedire il rialzamento dell'alveo de' fiumi, qualora questo rialzamento dovesse attribuirsi, come si vuole, alla immensa quantità di materia, che in occasione di piena trasportano seco le correnti. Osservando attentamente nondimeno il processo naturale di questo fenomeno, può facilmente convincersi ognuno, che il rialzamento del letto dei fiumi avviene lentamente, quando le correnti son deboli, ed il volume delle loro acque si mantiene nello stato ordinario.

È allora infatti che le materie, staccate dalle sponde a poco a poco dal fluido dissolvente nel lungo suo corso, debbono, restando abbandonate al proprio peso, depositarsi al fondo, dove rimangono accumulate. All'incontro, quando la corrente è gagliarda, non solo trascina seco quelle materie, ma scava, solleva, spazza ogni posatura anteriore: Sono precisamente la causa medesima, ed il medesimo effetto, per cui, quando i fiumi straripano, lasciano le sponde coperte di ghiaia e di ciottoli; perocchè l'acqua, perdendo forza a misura che si allontana dal filo della corrente, le materie sospese, mancando l'impulso, sono costrette a depositarsi, mentre le altre, involte nella corrente medesima, non si arrestano se non all'indebolirsi di questa, o trovando un ostacolo, che ne precluda il passaggio. Se i fiumi dunque serbano inalterato il corso loro, egli è dovuto alla naturale alternativa della calma e delle piene, giacchè se la calma fosse perenne, i loro alvei non tarderebbero a colmarsi, nè gli studii recenti fatti intorno a quelli del Po e dell'Arno avrebbero potuto confermare, che essi si mantengono ancora quali sempre sono stati per lungo volger di secoli.

Ciò posto, la conclusione che in riguardo alle piene dee ricavarsi dalle considerazioni premesse, si è che quando l'uopo è maggiore, e si vorrebbero preservare dalle devastazioni le contrade che vi sono sventuratamente soggette, l'imboscamiento non può farvi alcun riparo: che appunto perciò l'arginamento dei fiumi, e l'enorme dispendio, che arrecano le opere di difesa, saranno sempre inevitabili: che infine il rialzamento del letto dei fiumi non è prodotto, anzi è prevenuto dalle piene, e dall'impeto delle correnti.

Dopo aver discorso le quistioni d'interesse veramente grande e generale, io non mi fermerò su quelle di una secondaria importanza.

che forse non avrebbero fatto nascer giammai il pensiero di soggettare il paese ai vincoli forestali. Quali risultati pratici potrebbero ottenersi da una discussione sull'impoverimento delle sorgenti, se, ammesso pure che lo sboscamento sia l'unica cagione dello scemarsi di queste, il più fidente ed ostinato tra' forestali, venendo al fatto, non saprebbe nè potrebbe additare nè il sito, nè la estensione della superficie, che dovrebbe imboscarsi per mantenere inalterato e costante il volume delle loro acque? Anche in Francia nella discussione del 1836 la Camera dei Deputati non trovò di far meglio per questa parte, che di rimettersene alla fortuna. Parimenti a che potrebbe condurre il parlare delle valanghe, quando i precipizi e le solitudini inabitate e inabitabili, dove avvengono, fanno per se sole comprendere che non potrebbero rendersi fatali nè agli uomini, nè alle cose?

Non debbo ometter bensì di far parola dell'efficacia dei boschi nel preservare i terreni acclivi dalle alterazioni, che subiscono per effetto degli agenti naturali.

Intorno alla mobilità del suolo, i soli indizi per cui si possa esteriormente giudicarne, sono la sua poca coesione, ed il soverchio declivio. Ma oltre queste due cause, ve ne sono molte altre che a nessuno è lecito di penetrare, come sarebbero gli avvallamenti o spostamenti di rocce, prodotti entro le viscere della terra dai terremoti, dai fenomeni vulcanici, dalle emanazioni gassose, dal lavoro delle acque sotterranee, ecc. Se queste cagioni occulte e imprevedibili sono così potenti da produrre, come vogliono i geologi, lo sprofondamento delle montagne, o il distacco, e la ruina di una parte di esse, ognun vede che i boschi non porrebbero il menomo ostacolo per prevenire, o per frenare i movimenti di cui quelle sono l'origine.

Lasciando perciò da parte quelle vaste e profonde commozioni del suolo, a cui si dà il nome di frane, dirò soltanto di quegli smottamenti superficiali, che posson dipendere dall'opera dell'uomo, essendo derivati dalla coltivazione del suolo, e dall'azione delle acque pluviali sopra di esso.

La prima considerazione, che si presenta, quella si è che i danni, cui le leggi forestali intendono di ovviare non formano per avventura una quistione d'interessè generale. Vo-

lendosi in fatti preservare le contrade sottoposte dagli scoscendimenti di terra, che possano provenire dai fondi superiori per effetto della coltura, non si tratterebbe se non d'interessi e di dritti particolari fra terzi, fra proprietari e proprietari della terra, alla tutela dei quali han già sapientemente provveduto le leggi civili. In quanto alla società, essa è senza dubbio indifferente se fra due fondi, posti l'uno al di sotto dell'altro, debba rimanere incolto e improduttivo il superiore, o l'inferiore. Che i danni in quistione poi non possano in guisa alcuna prendere le proporzioni di danni pubblici, è chiaramente dimostrato dall'osservare, che le devastazioni di un terreno, sottoposto ad un altro, non possono avvenire senza che questo sia esposto principalmente alla sterilità e alla distruzione. È facile declamare contro l'ignoranza e l'interesse privato, ma per darsi a credere che un particolare, prima di recare dei danni all'altrui proprietà, voglia esporsi alla perdita di quella che gli appartiene, — bisogna supporlo non solo ignorante, ma cieco, non avido di guadagno, ma dilapidatore della propria fortuna. Non fa certamente mestieri della sapienza degli agenti forestali, nè dell'ingerenza dell'autorità per prevedere e misurare le difficoltà e i pericoli della coltivazione delle pendici, e, girando all'intorno lo sguardo, è facile accorgersi che, empiricamente se non altro, gli agricoltori di ogni tempo l'hanno saputo, e lo sanno. Sono essi in fatti che s'impongono le più dure fatiche, e dispendi non lievi per correggere i difetti locali, ora cavando fossi di scolo, ora ricalzando con argini il terreno declive, su cui vegetano le piantagioni; talchè, a contemplare la coltura dei terreni montuosi, nulla apparirà più vero di quel detto di G. B. Say, che l'interesse privato apre l'intelletto anche ai più semplici. Come sarà dunque possibile che uomini sagaci ed industriosi vogliano a caso e a capriccio abbattere il loro bosco, senza speranza soventi di trarre un discreto profitto dal legname reciso, anzi con la certezza di dover sopportare le spese del dissodamento, quelle della coltura, la quale per l'asprezza dei siti esclude la forza degli animali, affrontare l'inclemenza del cielo, e la sterilità del terreno; avendo in vista soltanto un incerto e magro prodotto per breve tempo, e poi lo squallore ed il deserto per sempre?

Se interroghiamo su questo argomento i so-

stenitori delle libertà economiche, il Fabroni risponderà: « che a niuno può essere di maggiore interesse un buon profitto dei fondi che al proprietario; a niuno più che al proprietario importa che l'acqua non porti via la terra sulla quale vive, e sulla quale fonda le speranze della sua vita e della sua posterità. » Se ci volgiamo agli uomini più convinti della necessità dei vincoli forestali; il Mengotti ci dirà: « che l'interesse proprio non è per l'ordinario sì cieco che per un effimero profitto voglia perder per sempre i suoi beni. » Le preoccupazioni dunque, i timori, i pericoli non hanno alcun fondamento sì nella ragione, come nei fatti. È vero che dovunque s'incontrino nei nostri monti quelle pendici brulle e rocciose, dalle quali sia scomparso insieme con la terra quasi ogni vestigio di vegetazione, gli osservatori superficiali vorrebbero darci ad intendere, che sia questo un effetto di scongiati disboscamenti. Ma lasciando stare che all'occhio indagatore dell'Humboldt questo denudamento delle cime dei monti nelle regioni, che circondano il Mediterraneo, appariva come la conseguenza di una fra le più recenti catastrofi geologiche del nostro pianeta, egli è indubitato che, se potesse farsi un'indagine intorno ai fatti imputabili all'opera dell'uomo, si vedrebbe chiaramente che la colpa non è stata giammai dei proprietari del suolo. Il Mengotti che ho citato confessa: « che il mal maggiore nacque da quelli, che usurparono e manomisero le selve pubbliche e nazionali, di cui nei tempi addietro erano i nostri monti coperti. »

Certamente sarebbe voler negare le imperfezioni della natura umana il sostenere, che in mezzo al gran numero dei proprietari accorti e preveggenti, non possa esservene dei forsennati, che sedotti dall'amore di un profitto immediato, o da un falso calcolo, si consigliassero di spiantare il loro bosco, procurando in tal modo la propria rovina. Ma una legge come la presente non è fatta per provvedere ai rari casi, in cui le azioni degli uomini escono dai confini dell'ordine naturale e di ragione, a men che si voglia credere che la società debba essere governata con le discipline di un manicomio. Gli errori individuali per altro, appunto perchè costituiscono fatti isolati, non inducono nel nostro caso pregiudizi nè danni pubblici, e possono perciò facilmente, e da se stessi correggersi. Gli errori di un Governo al-

l'incontro, come quelli che sono imposti coi comandi durevoli della legge, ed operano sin dove si estende la sua azione e la sua forza, debbono necessariamente produrre dei mali tanto più perniciosi e funesti, quanto più generali ed irreparabili ne sono le conseguenze.

Mi resta a dire poche parole intorno ai boschi, che si pensa adoperare come un mezzo per rendere inaccessibili alle maligne esalazioni delle paludi alcuni centri abitati, o porzioni di paese.

Oramai non v'è chi non sappia come non esista nei boschi o nella vegetazione in generale alcuna proprietà da operare chimicamente il depuramento dell'aere mercè la scomposizione dei miasmi. I fatti anzi, e la scienza hanno provato come la vegetazione nei luoghi umidi sia una causa attiva d'infezione. In America le foreste maremmane della valle del Mississippi, dell'Arkansas, del Red River, e della Florida; in Francia i dipartimenti più imboscati, come le Landes, la Gironde, il Loiret, il Cher, il Loire-et-Cher sono focolari di esalazioni pestifere. Così fra noi alcuni tratti di paese, dominati altra volta, perchè imboscati, dai morbi e dalle febbri nel territorio di Viareggio e nella Maremma Pisana, son risanati con lo sboscamento. La ragione di questo fatto vien suggerita dall'analisi dell'aria dei luoghi paludosi. Dappoichè, essendosi in essa trovati avanzi di materie organiche nello stato di decomposizione, gli effetti deleteri della medesima hanno dovuto attribuirsi, non già ad un vizio qualunque degli elementi, che la compongono, ma sì alle materie eterogenee, cui serve di veicolo. Egli è per tal modo che i boschi, dove l'ombra e la natura acquitrinosa del suolo favoriscono la fermentazione di una immensa quantità di fogliame, di erbe e di miriadi d'insetti, che quivi si sviluppano e periscono, divengono un fomite di perniciose emanazioni. Ammessa dunque questa teoria, due conseguenze se ne derivano: la prima che l'aria infetta, a causa delle sostanze eterogenee, che porta seco in sospensione, essendo più pesante di quella pura, deve naturalmente mantenersi negli strati più bassi: l'altra che basti per purgarla un mezzo meccanico, passando a traverso del quale, possa spogliarsi di ogni estraneo, da cui si trovasse inquinata. È stato osservato in fatti che gli abitanti di alcuni luoghi palustri col solo dimorare nel piano elevato di una casa, o col tenere per-

manentemente dalle impannate alle finestre ed alle aperture, abbiano potuto preservarsi dagli effetti della malaria. Da queste teoriche dunque, e da queste esperienze il Malaguti fu indotto a pensare che una siepe di alberi, collocata a rincontro delle correnti di aria, provenienti dai luoghi infetti, farebbe le veci di un filtro, traversando il quale l'aria stessa tornerebbe sincera ed innocua come nello stato normale.

Non essendo altra l'origine dello imboscamento, rivolto a questo scopo d'igiene pubblica; io mi limiterò ad avvertire due cose. La prima, che le piantagioni per l'oggetto indicato non potendo esser fatte, atteso le ragioni esposte innanzi, nei terreni palustri ed inutili, debbono occupare quelli asciutti e fecondi destinati all'agricoltura. L'altra che la cieca passione pei boschi ha fatto convertire in foreste la semplice siepe di alberi, di cui parlava il Malaguti, e preferire gli alberi boschivi, mentre coi fruttiferi ancora, purchè avessero delle frondi e dei rami, si otterrebbe il medesimo effetto.

Ho parlato sinora dei vantaggi che possono ottenersi dai boschi: parlerò adesso dei mezzi, che si propongono per assicurarli al paese.

I boschi e le terre salde, posti sulle vette e sul pendio dei monti, occupano al presente in Italia una estensione di circa sei milioni di ettari, la quale in rapporto alla sua intera superficie di ettari 28,164,194 offre una proporzione, che sta fra il quarto ed il quinto della medesima. Una lunga esperienza avendo dimostrato, che le leggi fisiche non si son mutate per questo, e che le inondazioni e gli altri mali non cessano; la conseguenza, per chi ha fede nelle dottrine dei forestali, sarà che i boschi attuali sono insufficienti, e che bisogna ancora imboscare. L'onorevole signor Ministro ha avvertito che duecento mila altri ettari di boschi sarebbero necessari nella valle del Po, e per quanto riguarda le altre contrade le tendenze a nuovi imboscamenti possono argomentarsi da questo fatto, che la Toscana, la quale sopra la totale superficie di ettari 2,227,000 ne ha 606,630 di boschi, cioè più di un quarto del suo territorio; la Toscana è additata come un paese minacciato di gravi mali a causa della libertà che vi è durata sinora.

In verità, guardandoci all'intorno con l'occhio di un Consiglio forestale, sarà forza convenire che siamo ancora ben lungi dall'aver rimbo-

scato e rinsaldato ogni luogo, che meriterebbe di esserlo.

Se si parla in fatti della parte continentale d'Italia, essa consiste in un immenso cratere, formato dalla cintura delle Alpi e dal versante settentrionale degli Appennini, da cui si dirocchiano i quaranta affluenti del Po, che vi scorre in fondo. La parte peninsulare poi è formata da un'angusta striscia di terra, la cui larghezza varia da 52 sino a 6 leghe, ed è partita in tutta la sua lunghezza dalla catena degli Appennini, che si eleva in media a circa tremila piedi sul livello del mare. Essa dunque non è che una successione di monti, interrotta da valli più o meno anguste, e solcata da numerosi corsi di acqua, torrenziali per lo più, e quindi furiosi in alcune stagioni, aridi quasi interamente in estate.

La conseguenza di questa conformazione geografica ed orografica dell'Italia si è, che dei 336 mila chilometri quadrati, che compongono la sua superficie, 252 mila sono pendici, ed 84 mila, ossia una quarta parte soltanto, terreni piani. Nè le pianure sono tutte utilizzabili; giacchè come nei monti si trova eccessivo il declivio, così in queste se ne sperimenta difetto; d'onde avviene che una vasta superficie è occupata da paludi, da stagni, da dune, da umide e sterili lande, specialmente alle foci dei torrenti e dei fiumi, dove le arene respinte dal mare, formandosi in delta, o in cordoni litorani, o rialzando altrimenti le rive, impediscono lo scolo delle acque, che vi soggiornano, o impudridiscono. Senza tener conto delle paludi esistenti nello interno delle terre, i lidi dell'Adriatico, come quelli del Tirreno presentano per ogni dove estesi tratti di suolo invasi dalle acque, ed infetti da esalazioni pestifere. Fra questi le marenne, che si stendono da Livorno al confine romano, occupano uno spazio di chilometri quadrati 2578: le paludi pontine dalla costa presso Nettuno sino a Terracina percorrono 44 chilometri in lunghezza e 29 in larghezza. Lascero di parlare delle altre che ammorzano le coste adriatiche, come non parlerò della montuosa Sicilia, dove i pochi terreni piani sono per lo più umidi e insalubri, nè della Sardegna, *soli quam coeli melioris, atque ut fecunda ita pene pestilens.*

Queste condizioni speciali, ma poco fortunate del paese nostro, mentre dimostrano fra quante gravi e insormontabili difficoltà è co-

stretta ad aggirarsi la nostra industria agricola, sono non pertanto la più potente ragione, che si allega a favore dell'imboscamiento. Dapochè, a voler dare ascolto ai forestali, non vi ha alcun male nascente da quella condizione di cose, a cui i boschi non possano apportare rimedio. S'egli avvenisse quindi di doversi applicare fra noi l'articolo 1. del progetto ministeriale, o il 2. della Commissione, ed affidarsene l'esecuzione ad uomini imbevuti purtroppo di pregiudizi, che la legge non combatte, ma tende anzi ad alimentare; si può prevedere che, facendosi pure precisione dei boschi creduti necessari per mantenere qua e là le sorgive, converrà imboscare le vette e i dorsi delle montagne, perchè non si denudassero; i terreni declivi, perchè non fransero, o perchè con lo scendere delle acque piovane non recassero danno a quelli inferiori; le spalle delle vallate per non ingrossare i torrenti, che vi scorrono in fondo; le adiacenze dei fiumi e dei torrenti medesimi per evitare le piene, l'innalzamento degli alvei e la corrosione delle sponde; i margini delle dune, perchè le arene non invadano i terreni circostanti; i lembi estremi delle maremme e degli acquitrini, perchè non diffondano il miasma palustre, e così via. Ma dove resterebbe allora in Italia un luogo privo di boschi, sia in montagna, sia in pianura, dove sarebbe lasciato tanto spazio all'agricoltura da provvedere alle sussistenze, alle industrie, alle necessità più stringenti del paese?

Se vi ha chi nutrice illusioni sulla nativa ubertà di questa vantata *magna parens frugum*, non dee che consultare le statistiche ufficiali per osservare come non sia raro il caso che le importazioni dei cereali superino le esportazioni fra noi. Nei due anni 1868-1869 la prevalenza della importazione sull'esportazione raggiunse in media la somma di ettolitri 27,679; ed è sulla fede di tali statistiche che il Maestri poteva affermare non eccedere un raccolto ubertoso i bisogni interni se non di circa due mesi: un raccolto medio non bastare a questi bisogni, ed uno cattivo provvedere appena a nove decimi delle necessità del paese. Se pure questi fatti non fossero eloquenti abbastanza, basterebbe a farli presumere il considerare, che sotto il riguardo estrinseco dello spazio la nostra agricoltura per necessità fisiche ed immutabili è circoscritta in confini troppo angu-

sti, e che le sue condizioni intrinseche non sono certamente assai prospere per la imperfezione dei metodi, per la mancanza di strade, per la gravezza dei tributi, pel difetto di capitali, e per le altre cause che la rendono così languida e stazionaria. Non sono dunque che vere pur troppo le sconsolanti parole che si leggono in un libro recente, col titolo: *l'Amministrazione dell'agricoltura, industria e commercio durante l'anno 1868*, scritto, come sembra, sotto ispirazioni ufficiali, e da un valentuomo caldo propugnatore dei vincoli forestali, allorchè dice: « la produzione agricola va scemando in Italia, l'agricoltore stesso si volge ad altro lavoro, educa i figliuoli ad altri mestieri, ovvero emigra, o cade sfinite nell'ozio e nella povertà. »

Io lascio alla considerazione del Senato quali debbano essere le conseguenze di rinserrare in limiti ancora più stretti l'industria agricola, e di togliere alla produzione una quantità, ignota a tutti, di terreni, che vi son destinati al presente. Ma non è solo questo il danno minacciato da un nuovo ordinamento del regime forestale.

Il concetto vasto ed audace, che informa questo come il precedente progetto di legge, quello si è di stabilire una divisione sistematica e permanente della superficie del Regno in terreni abbandonati alle selve, ed in terreni lasciati liberi all'industria ed alla cultura. A differenza delle leggi attuali, le quali vincolarono principalmente i boschi, che esistevano al momento della loro promulgazione; quella che ora si propone chiuderebbe gli occhi innanzi ai fatti presenti, e segnando astrattamente le norme generali, credute atte a raggiungere l'ideale, che si vagheggia; additerebbe le condizioni, verificandosi le quali *deve* in un terreno esistere il bosco, senza alcun riguardo al suo stato attuale. Così in un terreno, dove quelle condizioni non si avverano, ed il bosco vi esiste, sarebbe ridonata la libertà di abatterlo; all'incontro un altro terreno coltivato attualmente, ma in cui le stesse condizioni concorrono, dovrebbe convertirsi in bosco, o lasciarsi rinsaldare. A dir breve, la legge sostituirebbe i proprii criterii al giudizio, alla esperienza, ai bisogni di tutte le generazioni passate e presenti, per segnare invariabilmente le frontiere di un regno forestale, la cui superficie di sei milioni di ettari almeno, sorpasserebbe la esten-

sione di qualunque degli antichi Stati, in cui poc' anzi era divisa l'Italia, tranne il solo reame delle Due Sicilie!

Non occorre per certo diffondersi in parole per mostrare in quanti modi, per quante vie quella immensa trasformazione, quello spostamento e ricollocamento di boschi dovrebbe rendersi pernicioso all'agricoltura, e con essa ai più vitali interessi del paese. Fra tutti i mali basterà accennare a quest' uno. Non perchè si lasci la libertà di togliere il bosco al proprietario del suolo non vincolato, la conseguenza sarebbe quella di sostituirvisi immediatamente altre coltivazioni, e mille ragioni potrebbero suggerire al proprietario di conservare il bosco e di nulla innovare. All' incontro il suolo coltivato ora, ma da doversi imboscare, sarebbe immantinente sottoposto al vincolo e sottratto alla produzione. Per tal modo a di più dei terreni interdetti per legge, la superficie coltivabile sarebbe scemata anco di quelli, che forse contro gl'intendimenti della legge stessa, i proprietari lascerebbero coperti di boschi. Nè questo è ancor tutto.

Un' operazione così complicata, così minuta, così scabrosa e difficile, quale è quella di determinare punto per punto i terreni da sottoporsi a vincolo, o da lasciarsi liberi in tutta la estensione del Regno, non potrebbe compiersi se non in un tempo assai lungo. Finchè dunque non sarebbe materialmente designata quella parte di suolo, da doversi vincolare, ogni proprietà per una ragione o per un' altra starebbe sotto la minaccia dell' interdizione. Ma allora, dove si troverebbe un uomo, il quale osi nel frattempo intraprendere una nuova industria, o migliorare quella esercitata sopra terreni, che domani potrà esser costretto di abbandonare alle macchie, ed ai rovi; quale sconforto e qual danno non dovrebbe tornare all' agricoltura da una legge, che, prima ancora della sua attuazione, rimetterebbe in forse le condizioni della proprietà territoriale, e renderebbe perciò svantaggiose o impossibili le private contrattazioni?

Si dirà forse che le innovazioni più utili, ai primo loro introdursi, turbano, spostano, offendono quasi sempre non pochi, nè lievi interessi. Vediamo dunque quali saranno permanentemente gli effetti della legge proposta.

In quanto alla rendita dei terreni vincolati, è certo che la perdita ascende ad un valore

enorme. S'egli è vero che la media della imposta prediale rivenga presso noi pei terreni coltivati a L. 5,17 per ettare, ed a L. 1,50 quella pei terreni boscosi, ben si può dalla differenza della imposta desumere quella dell'imponibile, e valutare approssimativamente il discapito, che ne soffrono lo Stato, i Comuni e i particolari sulle proprietà rispettive.

Nè la perdita si rimane a questo; ma deve considerarsi eziandio nella influenza che esercita sulla gittata delle pubbliche imposizioni, d'onde diviene essa l'origine di altri aggravi sui contribuenti e sul paese.

Una terra condannata a rimanere in una condizione d' inferiorità immutabile, rispetto alle altre proprietà, d'onde è respinta l'industria e l'impiego dei capitali, dove ogni miglioramento invece di accrescere, tenderebbe a diminuirne il valore; moltiplicando una produzione coattiva, la quale perciò può rendersi sproporzionata al bisogno della consumazione, non è certamente una proprietà desiderata, nè desiderabile.

Non parlando quindi del danno, che risente ogni proprietario dalla poca ricerca dei fondi soggetti ai vincoli, dal depreziamento che ne consegue, e dalla difficoltà di alienarli, ben si comprende che in proporzione della rarità delle alienazioni, deve venir meno il prodotto delle tasse sui trapassi di proprietà.

Intorno alla fondiaria poi l'Erario pubblico perde interamente quella relativa ai boschi posseduti dal Demanio, e quella dovuta sui terreni che saranno espropriati per rimboscarsi giusta il progetto, e per tutti i boschi di altri proprietari soffre un discapito eguale alla differenza, che passa fra l'imposta corrispondente ai terreni boschivi, e quella, che sarebbe dovuta sui medesimi se fossero destinati a culture più profittevoli.

A questa perdita inoltre sono costretti a partecipare le Provincie e i Comuni, ai quali viene scemata in proporzione la parte delle sovrimposte rispettive.

L'ingerenza governativa, portando seco il bisogno di provvedere ad una vasta amministrazione, ognun comprende che non può esser lieve il dispendio per un servizio che comincia dalle speculazioni scientifiche, che ha istituti speciali, e scende poi sino alla sorveglianza, e alla custodia materiale dei boschi su tutto il territorio del Regno. Per quest'oggetto, secondo

le previsioni del 1874, il bilancio dello Stato è gravato di una spesa di 1,200 mila lire; mentre dalla parte loro i corpi morali e i privati impiegano per la custodia non meno di 5727 guardie, con un'altra spesa di lire 1,793,000 annuali.

Non parlerò del lucro cessante e del danno emergente, riferibili ai trenta mila ettari di boschi demaniali inalienabili, destinati ad allevare piante di alto fusto, e a divenire un modello per la pubblica emulazione: un modello bensì, che niuno vorrà o potrà imitare, perchè niuno è pessimo produttore come un Governo, nè niuno può esser prodigo impunemente al pari di lui. La trasformazione di tali boschi reca un dispendio, che sinora va dalle 80 alle 60 mila lire annuali. Ma questa spesa è incalcolabile a fronte di quella, che graverà sul bilancio dello Stato, e su quello delle Provincie e dei Comuni, giusta il titolo 3 del progetto di legge per compere, espropriazioni, e rimboschimenti di terreni, che si trovano nelle condizioni indicate nello articolo 1° del progetto di legge.

Non parlerò nemmeno delle spese che sopportano attualmente i privati in occasione di domande per disboscamenti, la cui somma apparente riviene ad una media di lire 100 mila annuali.

Richiamerò invece l'attenzione del Senato su quella infinitamente più grave, sebben temporanea, che dovrà ricadere sulle Provincie, sui Comuni e sui privati per la formazione degli elenchi, o catastazione dei terreni da vincolarsi, e per la discussione dei reclami che ne saranno la conseguenza.

Aggiungerò finalmente alle cagioni dei danni pecuniari, annoverate sinora, quella dei giudizi per le contravvenzioni. In un sistema, la cui severità non si ferma all'impedire il disboscamento, e la cultura del terreno, ma ricerca ancora il bosco folto e fronzuto, e governato secondo un tipo prestabilito e invariabile, che annulla il proprietario, e sostituisce a lui l'agente forestale, è facile immaginare qual debba essere la molteplicità dei reati, delle inquisizioni e dei giudizi, che ne conseguono. Senza le provincie Toscane, e senza quella di Roma i giudizi intentati per trasgressioni alle leggi attuali raggiungono una media annuale di oltre 24 mila, ai quali bisogna aggiungere quelli degli anni anteriori, che rimangono pendenti, e che si

aggirano fra i 17 e i 18 mila. Le condanne poi sorpassano in un anno il numero di 14 mila, e la somma delle multe inflitte ai contravventori monta a circa lire 900 mila annuali, oltre le spese dei giudizi, le molestie, gli scioperi, le persecuzioni, che sono altrettante perdite a carico degli imputati, e che superano di gran lunga il valore delle condanne e delle spese.

Io non mi proverò ora, o Signori, a far l'aggregato dei milioni, che costano al paese i vincoli forestali sotto le forme diverse delle perdite, che son venute enumerando. Ben si comprende nondimeno che questi milioni non sono incerti, nè pochi, e, quel che più monta, scemano di altrettanto costantemente, periodicamente, in ogni anno la pubblica fortuna; mentre i danni, che ci si pongono innanzi agli occhi, quand'anche stesse in noi di evitarli, son di natura loro rari ed eventuali.

Le inondazioni così rovinose del 1872, secondo la relazione della Commissione centrale pei sussidi ai danneggiati, colpirono una estensione di territorio che sta fra i 500 e i 600 chilometri, e i danni furono valutati L. 14,614,104. Ciascuno è atterrito da tanto disastro, di cui non sappiamo quando sia avvenuto il somigliante. Eppure per una contraddizione inesplicabile noi affrontiamo coraggiosi, e senza perchè la perdita, che ogni anno si riproduce di sei milioni di ettari di terreno, condannato a rimanere poco meno che improduttivo, ciò che equivale certamente ad una perenne e più spaventevole inondazione.

Questa perdita nondimeno, per quanto enorme ella sia, oso dire che è nulla a fronte del benessere materiale e morale ch'essa impedisce di conseguire. Poichè s'egli è vero che le istituzioni politiche e le leggi hanno una potente influenza sullo sviluppo intellettuale e morale dei popoli, e che questo sviluppo sia la principale sorgente della loro potenza e ricchezza, ognuno prevede quali debbano essere gli effetti deplorabili di una legge, che inceppando la libertà dei proprietari di una gran parte del suolo italiano, sopprime ogni stimolo all'attività individuale, rende inutile l'esercizio dell'intelligenza; sostituisce l'inerzia al lavoro, e genera quella pericolosa apatia, che non fa avvertire la invasione dei diritti più sacri, nè le offese alla dignità umana. Non per altra ragione forse non si è mai pensato a leggi forestali negli Stati veramente liberi, e da lungo tempo edu-

cati a libertà, come l'Inghilterra, e l'Unione Americana.

Tornando ora al punto, onde partii, parmi esser chiaro abbastanza, che il vantaggio dei vincoli forestali sia tutt'altro che dimostrato; se pure i riflessi, che ho avuto l'onore di esporre, non valgono invece a provare, che i vincoli stessi non servono se non ad aggiungere a mali, per la natura delle cose inevitabili, altri mali infinitamente più gravi, che son cagione ora e nell'avvenire delle più funeste conseguenze sulle condizioni economiche e sociali del paese. Ad ogni modo l'unica ragione che possa rendere sopportabile una legge di prevenzione come la presente, cioè la sua provata necessità ed utilità, evidentemente non esiste.

Esposte così le mie profonde convinzioni su questo grave argomento, recherà forse sorpresa in alcuni il mio modo di considerare le leggi forestali, mentre quasi tutte le Nazioni d'Europa ne sono preoccupate. Ma gli esempi non distruggono la ragione, e quanto ai fatti l'esperienza, ancor troppo breve di queste leggi, lungi dal confermarne il bisogno e l'utilità, ne fa scoprire ogni giorno sempre più le inconvenienze e gli errori. All'incontro una esperienza, che comincia con l'umanità, e non è smentita sinora, ci ammaestra, che senza il soccorso di quelle le Nazioni han potuto raggiungere in ogni tempo l'apice della ricchezza, della potenza e della civiltà.

Ciò posto la mia conclusione si è che in Italia invece di una legge forestale abbiamo bisogno di una legge, che recida, non ribadisca i vincoli attuali: di una legge, che con tal mezzo renda possibile la vendita, già autorizzata, delle proprietà boschive del Demanio, che niuno attualmente ricerca: di una legge, che come quella iniziata dall'onorevole Senatore Torelli, obblighi i Comuni alla vendita dei loro beni incolti, ma senza la condizione dell'imboscamento coattivo per gli acquirenti.

Diffidi chi vuole della libertà e dell'interesse privato: in quanto a me, è solo con lo stimolare questo interesse, col far divenire proprietà particolare ogni parte del territorio nazionale che si possano conservare o far sorgere i boschi dove il terreno non si presti per qualunque causa ad altre culture, e ridonare all'industria agricola tutti quegli altri, che ne siano suscettibili; ottenendosi per tal modo senza perturbazioni, e senza sacrifici nè privati, nè pub-

blici, il graduale e completo sviluppo delle forze produttive del paese, e l'equilibrio insieme fra i bisogni della società, e i mezzi per soddisfarli.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorev. Relatore della Commissione.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Signori Senatori.

Nel rispondere al discorso dell'onorevole Senatore Di Giovanni, ho necessità di mettere la sua opposizione in relazione col progetto di legge che ci sta dinanzi, e coll'odierno stato legislativo.

Molte delle gravi censure che vengono fatte dal Senatore Di Giovanni alla presente legge forestale, io le comprenderei appieno quando fossero rivolte a leggi forestali, come vennero formandosi in condizioni economiche ben diverse dalle condizioni odierne, e quando prevalevano principii di diritto pubblico assai diversi da quelli che sono oggidì prevalenti e compatibili coi principii di libertà economica.

Io comprenderei anche molte delle opposizioni del Senatore Di Giovanni quando fossero rivolte a leggi che sono oggidì vigenti in una gran parte d'Italia. Ma per verità non le comprendo, quando invece sono rivolte contro un progetto che è appunto animato dal desiderio di por rimedio a gran parte di quei mali che, come conseguenza delle vecchie leggi forestali anche oggidì si devono deplorare in Italia.

Oggidì non solo mantengonsi ancora in Italia le legislazioni forestali vigenti quando l'Italia era divisa in tanti Stati, ma non havvi unità di legge nemmeno in una stessa regione, anzi talora nemmeno nella stessa provincia. Porterò per esempio la provincia di Pavia, una parte della quale è soggetta alle Regie Patenti del 1833, ed una parte è soggetta al Decreto italico del 1811. Una parte della provincia di Massa e Carrara, cioè Pontremoli, è soggetta alle leggi parmensi, nel rimanente è soggetta alle leggi modenesi.

Molti dei Senatori certamente conoscono le gravi contestazioni che sono sorte in Toscana, quando le antiche provincie Toscane volevano imporre il loro sistema alla provincia di Lucca, la quale alla sua volta voleva mantenere non solo il suo sistema, ma avrebbe voluto imporlo anche ad esse.

Ora, una ragionevole speranza, che poteva formarsi colla costituzione del regno d'Italia, si era che si togliesse questa molteplicità di leggi spesso anche in contraddizione le une colle altre. E poichè l'onorevole Senatore Di Giovanni ci richiama ai principii che prevalgono presso i popoli che sono già educati alla scuola della libertà, mi permetta che io gli citi quell'illustre uomo di scienza, il quale rappresenta in Italia la Confederazione Americana, il Marsh, il quale si meraviglia come mai l'Italia, raggiunta la sua unità politica, non abbia posto rimedio a questa molteplicità di leggi, per cui ben qualche volta avviene che le regioni montane da cui provengono le inondazioni, sono sottoposte ad una giurisdizione, e le pianure, le quali alla lor volta sono esposte alle inondazioni, sono sottoposte ad un'altra giurisdizione.

È appunto il Marsh, il quale si maraviglia che nell'Italia riunita ormai in Nazione, si mantengano quei disordini i quali non potevano intendersi se non quando l'Italia era divisa in giurisdizioni dispotiche, e nel loro dispotismo gelose le une delle altre.

Mancando l'unità della legge, è possibile poi la buona amministrazione?

Ora non intendo pregiudicare la questione fino a che punto debba estendersi l'azione del Governo in materia forestale: questo verrà poi; ma in qualsiasi modo l'azione del Governo si eserciti, è mai possibile che sia buona e conforme ai buoni principii economici quando non si sia posto rimedio a questo vizio fondamentale delle legislazioni forestali d'essere in Italia tante e tanto contraddittorie?

Io lodo le premure del Governo, il quale ha fondato l'istituto di Vallombrosa; lodo la sollecitudine sua nel facilitare agli alunni, i quali escono dall'istituto di Vallombrosa, i mezzi per istruirsi maggiormente nella scienza forestale con i viaggi all'estero; lodo la sollecitudine del Governo quando facilita a questi bravi giovani anche la carriera amministrativa, sia con ammetterli di diritto e senz'altro ad alcuni dei posti dell'amministrazione forestale, sia coll'ammetterli, dopo altri esperimenti tendenti a praticamente dimostrare che sanno applicare quello che hanno appreso, ad alcuni posti più elevati.

Sta bene che si sia costituito un solo organico pel Consiglio superiore forestale e un solo organico del servizio forestale attivo; ma che

importa che si sia introdotta l'unità nel martello con cui l'Amministrazione forestale segna le piante che sono da abbattersi e quelle che si debbono conservare, che importa che i vari Ministri di Agricoltura e Commercio si siano dati gran cura per stabilire anche l'unità della divisa, che importa tutto ciò se poi non hanno l'unità nella legge che deve eseguirsi?

Ed è possibile mantenere le leggi forestali formatesi in Italia in tempi, in cui, per così dire, non erano conosciuti i principii fondamentali della silvicoltura?

Rammentiamoci che nella Camera dei tempi di Luigi Filippo, quando si propose per i boschi amministrati dallo Stato, la *coupe sombre*, fu tanto nuova ed oscura questa parola, che la Camera, adombrandosene, respinse appunto quello che si raccomandava come necessario, perchè si potesse far progredire la coltura dei boschi, e che infine dei conti non era altro che di sostituire all'antico metodo del taglio raso, il nuovo, cioè dei tagli successivi.

Rammentiamoci che nella esposizione di Parigi del 1855 i prodotti forestali si annoveravano fra i prodotti che crescono per sola forza della natura e non già per coltivazione.

Come vuoi che questi alunni dell'istituto di Vallombrosa, quando escano fuori della scuola, sieno chiamati a mettere in esecuzione leggi, le quali sono in aperta opposizione con quello che nella scuola hanno imparato?

Acconsento pienamente con il Senatore Di Giovanni che la legge non abbia nessun carattere di protezionismo, ed io sfiderei a trovare una disposizione nel progetto di legge che abbia questo carattere; ma sarà d'accordo anche con me l'onorevole Senatore Di Giovanni, che se la legge non debbe avere carattere di protezionismo, nel senso di dare speciali favori alla silvicoltura, non debbe poi lo Stato medesimo porre incaglio ai privati di ricorrere a quei metodi di silvicoltura i quali sono necessari, non solo per preservare le foreste pel momento, ma per l'avvenire.

Ora, le leggi attuali oltre avere quel carattere di protezionismo che l'onorevole Senatore Di Giovanni rimprovera alla legge proposta dal Ministero e difesa dalla Commissione, hanno poi anche l'altro grave inconveniente di opporsi a quei progressi che quando non ci fosse quest'indebita ingerenza dello Stato, si verifiche-
rebbero per parte dei privati.

Prendiamo la legge napoletana: come sono definiti in questa legge i boschi? *I boschi sono terre salde ed incolte coperte di alberi selvaggi.*

Basta leggere qualunque libro di silvicoltura, basta avere la più comune conoscenza d'un bosco, per capire che quanto più innanzi progredisce la silvicoltura, il terreno da saldo diventa soffice. Il bosco terra incolta! La sola parola mostra che la legge napoletana non ammetterebbe menomamente neanche la possibilità che esistesse la silvicoltura.

Dunque vede l'onorevole Senatore Di Giovanni che il protezionismo con tutti i suoi pretesi favori ma co' suoi più reali danni si avrebbe, quando si continuasse in quello stato in cui anche troppo abbiamo persistito.

Le vigenti leggi hanno necessitato che il Governo prendesse provvedimenti di indole tale, che appunto pei principii esposti dal Senatore Di Giovanni sarebbero i meno propri dell'autorità del Governo.

Così il nostro collega, Senatore Torelli, come Ministro, dovette occuparsi dell'età e della stagione pel taglio delle quercie, come di ripopolare i vani.

Altri Ministri dovettero occuparsi del divieto all'innesto degli oleastri, e dello scortecciamento dei pini d'Aleppo.

Colla legge poi del 1868, si dovette, senza aspettare una nuova legge forestale, toglier di mezzo quei provvedimenti che maggiormente offendevano la libertà.

Non basta questo; non basta che oggi in Italia siano vigenti queste leggi così contraddittorie tra di loro; non basta che queste leggi si sieno formate in epoche in cui dominavano principii di diritto pubblico e di economia politica ben diversi dagli odierni; ma essendo appunto la loro esecuzione incompatibile colle circostanze odierne, si dovette venire a schiarimenti, i quali hanno finito per oscurare ancor più lo stato delle cose; si son fatte delle riforme le quali erano in perfetta contraddizione collo spirito da cui erano animate quelle leggi, cosicchè ci troviamo in una confusione, in un guazzabuglio grandissimo.

L'onorevole Senatore Di Giovanni ha citato il numero delle cause le quali si agitano per contravvenzioni boschive. Il primo semestre dell'anno scorso aveva trovato come insolite nell'anno antecedente 16,489 cause.

Nel primo semestre se ne sono introdotte 11,280, si dovettero quindi trattare in quel primo semestre più di 27,000 cause.

L'argomento acquisterebbe valore quando si ponesse in confronto il numero delle assoluzioni con le condanne, e poi le cause che furono tolte di mezzo, o con transazione, o con prescrizione. Solo questo basterebbe per dimostrare la necessità di una legge, la quale faccia cessare uno stato di cose com'è l'odierno.

L'onorevole Senatore Di Giovanni si preoccupa grandemente degli interessi dell'agricoltura. Gli interessi dell'agricoltura erano veramente offesi e sono offesi da molte delle leggi forestali vigenti. Ma una legge forestale come quella che ci ha proposta il Ministero, e che è fatta per porre un rimedio a lamentati disordini, da chi è invocata principalmente? Essa è invocata principalmente dai Comizii agrarii: da Castrovillari ad Aosta, da Lucca a Bergamo, io ne trovo espresso energicamente il voto che si ponga una volta fine agli indugi, e si approvi una nuova legge forestale conforme ai benintesi interessi dell'agricoltura, interessi i quali, come potrò dimostrare in seguito nel mio discorso, sarebbero danneggiati ove si continuasse nello stato odierno di cose.

L'onorevole Senatore Di Giovanni teme che questa legge forestale abbia un carattere di protezionismo.

Le leggi forestali di altri tempi ebbero in realtà questo carattere di protezionismo, e reputo affatto il sistema protettore incompatibile coi tempi nostri; mi spiego però come anche le leggi forestali in addietro partecipassero a quel carattere di protezionismo a cui informavasi tutto l'ordinamento economico.

Infatti, sia per l'importanza che ha il legname per gli usi della vita, sia per le difficoltà delle comunicazioni, sia per la sua lenta riproduzione, si spiega come, considerandosi il legname quale una derrata di prima necessità, ad esso venisse applicato nè più nè meno lo stesso principio che informava, un tempo, tutto l'ordinamento economico.

In sostanza, le leggi forestali possono paragonarsi ai provvedimenti che allora erano presi per l'annona, ed appunto perchè i provvedimenti annonari adottati per le circostanze di allora, non sarebbero applicabili ai tempi nostri, ai tempi nostri altresì non sono applicabili le leggi forestali come erano intese in pas-

sato, quando per esempio, in molte città d'Italia, per non citare anche esempi stranieri, vi era un magistrato il quale si occupava nè più nè meno che di stabilire il prezzo del legname, e di studiare ogni via perchè non venisse meno quella quantità che stimavasi necessaria a quella data città. Anche in questo caso io credo che sarebbe stata applicabile quella sentenza d'un illustre economista italiano: che spesso volte il miglior modo perchè sia provveduto ad un pubblico bisogno, si è che il Governo non se ne dia egli stesso il pensiero.

Non giustifico dunque questi provvedimenti, non faccio che esporre in quali circostanze erano nati, con quali altri si collegavano: come logica conseguenza ne viene da sé che oggi non sieno più possibili.

La difficoltà delle comunicazioni era la circostanza più rilevante, la quale determinò in altri tempi la necessità di questi provvedimenti. Ebbene: oggi perfino dall'America partono delle navi di mole ingente per trasportare in Europa il legname.

Immense zattere dai grandi laghi dall'Ottawa e da tutti gli altri tributari del San Lorenzo raccolgono a Quebec legname appunto destinato per i porti europei.

Chicago è divenuto un importante porto per il suo deposito di legname dagli Stati Uniti.

Quando guardo le statistiche del commercio in Italia stessa, io trovo che il commercio del legname, tanto quello d'importazione, quanto quello di esportazione, oggi ha già una proporzione considerevole.

Devo quindi ammettere che oggi anche sulla produzione stessa del legname, l'offerta e la domanda ha un'importanza che in altri tempi non aveva. Una volta l'offerta e la richiesta era locale, oggi non è più così, e quindi debbono anche sparire dalla legislazione tutti quei provvedimenti, i quali partecipano appunto a quelle necessità che in altri tempi possono spiegare se non giustificare il sistema protezionista.

Mi si mostri una sola disposizione nel progetto di legge che partecipi del protezionismo. Economicamente che cosa può fare lo Stato, e che cosa intende fare il Governo con questo progetto di legge?

Economicamente, o mediante questa legge, o mediante i provvedimenti che vi si coordinano, lo Stato prende prima di tutto a promuovere

l'istruzione, e questo ha fatto col fondare l'Istituto di Vallombrosa non solo, ma anche colle varie ricerche che in più occasioni ha fatte e continua a fare per raccogliere quelle notizie che sole possono far conoscere quale sia veramente il modo che si debba tenere per la coltivazione di un bosco. Importa conoscere le leggi della vegetazione, e queste leggi non conoscerle in astratto, ma in concreto, e in relazione alla natura del suolo, in relazione al clima. È deplorabile che noi dobbiamo usare tavole le quali sono fatte in paesi stranieri, e per circostanze di luogo e di clima assolutamente diverse, come per esempio, quelle di Cotta che sono fatte in Sassonia, quelle del Baden che sono fatte conoscere in Francia dal Chevendier o quella del Pfeil per la Prussia.

Ora, questa missione che ha lo Stato di raccogliere informazioni e notizie, e in cui il Governo è coadiuvato da persone dotte e perite nell'arte forestale, come per esempio, il Siemoni, il Berenger e via di seguito; questa missione nessuno la contrasterà al Governo. Nessuno dirà che il Mill, per esempio, sia un fautore di grande ingerenza governativa, ma questa missione che ha il Governo di raccogliere notizie le quali non possono essere concludenti se non si raccolgano su larga scala, e paragonabili fra di loro, il Mill la qualifica come delle più incontestabili nel Governo.

Un'altra missione ha il Governo ed è quella grande cooperazione dei poteri pubblici e dell'iniziativa privata; per cui il progetto di legge contiene appunto il capitolo del rimboschimento, e viene completato colla proposta di legge del Senatore Torelli per la vendita dei beni incolti coll'obbligo del rimboschimento.

Poichè l'onorevole Di Giovanni ed anche il Ministro in una discussione incidentale, che ha avuto luogo l'altro giorno, hanno fatto un cenno del progetto Torelli, io, senza anticipare ora la discussione, mi limito semplicemente a considerare che le obiezioni che possono farsi al progetto Torelli, o concernono in genere la vendita dei beni comunali o più particolarmente la vendita dei beni comunali coll'obbligo del rimboschimento. Tutti conoscono le disposizioni che si contengono attualmente nella legge comunale e provinciale, quanto all'ispezione che l'autorità in un modo o in un altro esercita sopra i beni comunali; ma tutti dovranno essere d'accordo altresì che queste disposizioni sono

rimaste in gran parte lettera morta. Convien dire che i Comuni non conservino nemmeno quelle che la legge comunale e provinciale chiama testimoniali di stato, da cui dovrebbe risultare, se non altro, la distinzione dei beni colti ed incolti. Nello stato attuale della legislazione, forse sino a ieri non si sapeva quanti fossero: il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio credo se ne sia in questa occasione preoccupato.

Quando il Governo col parere del Consiglio di Stato è chiamato a mettere in esecuzione la legge, deve ogni momento riconoscere la insufficienza della legge medesima.

Furonvi dei Consigli provinciali, i quali avevano proposto la istituzione di piantonai in terreni comunali, e il Consiglio di Stato opinò che per questo si sarebbe dovuto procedere con le norme di espropriazione per pubblica utilità. Havvi nella Legge comunale un articolo il quale stabilisce tra le spese obbligatorie quelle che hanno per oggetto la conservazione del patrimonio comunale; ma il Consiglio di Stato emise il parere che questo obbligo non si potesse intendere se non limitatamente alla conservazione del patrimonio attuale, e non alla creazione di un nuovo patrimonio, come sarebbe di un nuovo bosco.

La proposta di legge Torelli non è che una conseguenza della stessa legge comunale. Quando una legge ci è, deve essere adempiuta, e siccome molti di questi provvedimenti non sono altro che una sanzione di quelle disposizioni che già sono scritte nella Legge comunale e provinciale, mi pare anche in questo riguardo non possano in verun modo respingersi.

In altri tempi era perfino proibito il fitto di beni comunali. Fu molto che in Francia lo concedesse l'ordinanza del Colbert. Poi ne vennero permesse se non la vendita, le locazioni ereditarie, con una retribuzione al Comune.

Si succedettero particolari abilitazioni via via. Intanto vennero le leggi della Rivoluzione: prima la vendita dei beni comunali (eccetto bensì i boschi) si rese obbligatoria: quindi si ridusse facoltativa. Ma perchè si compiesse un'opera di grande rinnovamento economico furono necessarie le leggi del 1857 e del 1860; la legge del 1857 limitatamente alle lande, la legge del 1860 estesa a tutti quanti i beni incolti; e che cosa infine contenevano queste

leggi? Nient'altro che il principio stesso del progetto di legge Torelli.

Lo Stato sostituivasi esso medesimo quando trovava inoperoso il Comune, e ripagavasi colla vendita dei terreni incolti. In Italia noi non abbiamo un'amministrazione già così gagliarda che possa attuare appieno questo sistema, cioè lo Stato non può esso medesimo sostituirsi al Comune; ma si raggiunge con pari efficacia lo scopo, coll'obbligare il Comune a dirittura alla vendita. E si noti bene che la vendita dei beni comunali non è posta che in secondo luogo, cioè quando il Comune stesso nulla fa.

Quanto poi alle opposizioni che la vendita dei beni comunali muove in relazione speciale al rimboschimento, a queste si potrebbe rispondere con molti fatti. Basta viaggiare sulle cime delle montagne, basta vedere quali siano i terreni in cui oggi ancora sia conservato il bosco e quelli che sono denudati, e si può esser certi che le cime denudate appartengono ai Comuni e quelle boschive appartengono ai privati. Di ciò non ne ho discorse se non per incidente ed in quanto si coordina col progetto di legge generale: ne riparlerò quando verrà in discussione il progetto Torelli.

Ora, quale altra parte è riservata all'azione dello Stato oltre quella che ho già accennato? Accennai che l'azione dello Stato, tutt'altro che avere un carattere di protezionismo, deve solamente promuovere quell'istruzione per cui poscia l'economia nazionale si protegge da sé: deve iniziare una grande cooperazione dei poteri pubblici e di buon volere privato, la quale già, anche senza la nuova legge, il Governo stesso ha iniziato, come ne fanno prova bellissimi i risultati ottenuti, sia nel settentrione come nel mezzogiorno d'Italia.

Un'altra azione ancora io devo porre in rilievo come propria dello Stato nell'ordine economico, ed è quella di togliere di mezzo quelle viete leggi, le quali appunto creano un ostacolo all'agricoltura e di togliere quei diritti, quelle servitù di uso compatibili un tempo in cui il bosco consideravasi come una mera pertinenza di piccoli appezzamenti di terreno, e non nelle circostanze odierne in cui non basta più la conservazione naturale del bosco, ma bisogna rivolgervi sollecitudine, cure e dispendii. Anche nella silvicoltura, come in ogni altra parte dell'economia nazionale i diritti e le servitù di uso, devono venire di in mano mano cessando, quanto più si passa

dalla coltura estensiva alla intensiva. Se compatibili in un tempo in cui non si aveva altro profitto dal bosco, all'infuori di quello che dava la natura, nè si aveva altra briga che quella di raccoglierne il prodotto naturale, tali limitazioni alla proprietà diventano oggi incompatibili, una volta che al bosco si applicano industrie e capitali.

Determinato così quale sia l'indole della legge quanto all'ordine economico, quando risulti ben nettamente che la legge attuale come proposta dal Ministero e difesa dalla Commissione non ha alcuna disposizione la quale risentasi del vecchio sistema di protezionismo e anzi lo toglie affatto di mezzo nè fa che sancire l'azione dello Stato in quei limiti in cui sia assolutamente legittima e necessaria, è sperabile, che posto questo in rilievo, anche l'onorevole Senatore Di Giovanni possa rendere giustizia all'opera nostra.

Mi resta ora a determinare quale è l'azione contemplata in questo progetto di legge per quanto concerne l'importanza geografica e idraulica dei boschi. Di tale azione nelle nostre leggi, vigenti oggidì, si può dire che non se ne faccia parola; è invece predominante nella nuova legge.

Domanderei al Senato pochi momenti di riposo.

PRESIDENTE. Io spero che l'onorev. Senatore Lampertico acconsentirà a che si rimetta a domani il seguito del suo discorso, dovendosi ora procedere allo squittinio delle votazioni fatte all'aprirsi della seduta.

Senatore **LAMPERTICO, Relatore.** Sono agli ordini dell'onorevole Presidente.

PRESIDENTE. Il seguito di questa discussione è dunque rimandato a domani.

Risultato della votazione:

Modificazioni alla legge sull'ordinamento giudiziario.

Votanti 76

Favorevoli 70

Contrari 6

(Il Senato approva.)

Stipendi ed assegnamenti fissi agli ufficiali, alla truppa ed agli impiegati e dipendenti dall'Amministrazione della Guerra.

Votanti 76

Favorevoli 68

Contrari 8

(Il Senato approva.)

Conversione in rendita consolidata 5 0/0 dei debiti pubblici redimibili.

Votanti 76

Favorevoli 69

Contrari 7

(Il Senato approva.)

Affrancamento dei diritti d'uso sui beni demaniali dichiarati inalienabili.

Votanti 76

Favorevoli 72

Contrari 4

(Il Senato approva.)

Modificazioni alla legge 25 giugno 1865 sui diritti degli autori delle opere dell'ingegno.

Votanti 76

Favorevoli 69

Contrari 7

(Il Senato approva.)

Estensione del limite di cinque anni al rilascio delle delegazioni in pagamento dei debiti di alcuni enti morali verso lo Stato.

Votanti 76

Favorevoli 74

Contrari 2

(Il Senato approva.)

La seduta è sciolta (ore 5 3/4).